

Via Melchiorre Gioia, 168 - 20125 - Milano Tel. +39 (02) 67479270 - Fax. +39 (02) 67479262 C.F. 80043950155 - P.IVA. 08075890965

e-mail info@aicarr.org - internet www.aicarr.org

Data: **25 febbraio 2020** 

Titolo Documento:

Schema decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2018/844

Commenti raccolti da AiCARR

Socio AiCARR n. xxxx

					Cooley Will Yill Addition			
1	1 2 3 4		5	6	7	8		
	Punto./Sott. par./Alleg.	Paragrafo/ Figura/Tab./ Nota	Tipo	Testo attuale documento	Proposta di modifica	commento	Risposta Commissione Noramtiva	
00						Necessità di un TESTO UNICO per l'efficienza energetica, al fine di avere un coordinamento tra tutti i testi legislativi interessati.		
01 ge		ge			Il testo recepisce formalmente la direttiva modificando ed integrando il testo del D.Lgs 192, al suo interno però non vi è traccia dell'indicatore SRI (Indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza), questo significa che non verrà adottato in Italia?			
02			ge			Lo schema di decreto si propone come modifica del solo DLGS 192 a nostro avviso vi sono altri testi legislativi da coordinare, come il DPR 74/2013 il DM 26/6/2015 e il DLGS 28/2011 all'allegato III		
03	D.Lgs 192	Art. 2 c.1 1-tricies)	te	I-tricies "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria o destinato alla sola produzione di acqua calda saniatria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad	I-tricies "impianto termico": impianto tecnologico destinato a fornire uno o più dei seguenti servizi, climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.	Si suggerisce di rendere generale la definizone di impianto termico gestendo le esclusioni o particolari specifiche direttamente nei decreti di recepimento sia per i requisiti minimi sia per l'ispezione e manutenzione.  Al fine di rendere più univoca l'interpretazione.		

## Note alla compilazione

(1) numero progressivo commento – (2) indicare il n. Paragrafo/ n. Sottoparagrafo/ n. Punto/ n. Appendice, ad esempio 1.1 – (3) indicare il capoverso – rigo/ n. Figura /n. Tabella, ad esempio Tabella 1 – (4) indicare il tipo di commento **ge** = generale, **te** = tecnico, **ed** = editoriale – (5) Copiare il testo da emendare – (6) inserire la proposta di modifica – (7) inserire il le motivazioni della modifica – (8) Sapzio riservato al Gruppo di lavoro non compilare. Si prega di compilare il modulo in ogni sua parte, **i commenti presentati in modo difforme da tale modello o modelli incompleti, non saranno presi in considerazione dalla Commissione Normativa AiCARR.** 



Via Melchiorre Gioia, 168 - 20125 - Milano Tel. +39 (02) 67479270 - Fax. +39 (02) 67479262 C.F. 80043950155 - P.IVA. 08075890965

25 febbraio 2020

Titolo Documento: Schema decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE

2018/844

e-mail info@aicarr.org - internet www.aicarr.org

Commenti raccolti da AiCARR

Socio AiCARR n. xxxx

Data:

1	2	3	4	5	6	7	8
	Punto./Sott. par./Alleg.	Paragrafo/ Figura/Tab./ Nota	Tipo	Testo attuale documento	Proposta di modifica	commento	Risposta Commissione Noramtiva
				energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate."			
04	D.Lgs 192	Art. 3 bis c.1 lett. d)	ge			Si parla dell'introduzione di un passaporto di ristrutturazione degli edifici cosa si intende? In quanto non è presente nelle definizioni.	
05	D.Lgs 192	Art. 3 bis c.1 lett. g)	ge			Si parla di qualità dell'aria e non ci sono indicazioni o provvedimenti concreti su tale tema.	
06	D.Lgs 192	Art. 3 bis c.4	te	Nei successivi aggiomameriti della strategia di ristrutturazione a lungo termine nell'ambito del Piano integrato per l'energia e il clima, nonché nelle relazioni nazionali intermedie integrate sull'energia e il clima, sono inclusi i dettagli relativi all'attuazione della strategia stessa, ivi comprese le politiche e le azioni in essa previste.".	Eliminare il presente comma	La direttiva 844 prevede che la strategia a lungo termine contenga le politiche e le azioni senza alcun distinzione temporale, ovvero fin da subito, non come invece sembra da una lettura del comma 4. Il PNIEC è stato pubblicato il 21 gennaio scorso e il primo aggiornamento del PNIEC, da proporre alla Commissione europea è previsto per il 30 giugno 2023. Si rischia di non avere le politiche e le azioni, almeno fino a quella data. L'intero comma rappresenta una deviazione dal testo e dagli intenti della Direttiva 844.	

Note alla compilazione

(1) numero progressivo commento – (2) indicare il n. Paragrafo/ n. sottoparagrafo/ n. Punto/ n. Appendice, ad esempio 1.1 – (3) indicare il capoverso – rigo/ n. Figura /n. Tabella, ad esempio Tabella 1 – (4) indicare il tipo di commento **ge** = generale, **te** = tecnico, **ed** = editoriale – (5) Copiare il testo da emendare – (6) inserire la proposta di modifica – (7) inserire il le motivazioni della modifica – (8) Sapzio riservato al Gruppo di lavoro non compilare. Si prega di compilare il modulo in ogni sua parte, i commenti presentati in modo difforme da tale modello o modelli incompleti, non saranno presi in considerazione dalla Commissione Normativa AiCARR.



Via Melchiorre Gioia, 168 - 20125 - Milano Tel. +39 (02) 67479270 - Fax. +39 (02) 67479262 C.F. 80043950155 - P.IVA. 08075890965 Data:

Titolo Documento:

Schema decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2018/844

cultura e Tecnica per Energia Uomo e Ambiente e-mail info@aicarr.org – internet www.aicarr.org

Commenti raccolti da AiCARR

Socio AiCARR n. xxxx

25 febbraio 2020

1	2	3	4	5 6 7		8	
	Punto./Sott. par./Alleg.	Paragrafo/ Figura/Tab./ Nota	Tipo	Testo attuale documento	Proposta di modifica	commento	Risposta Commissione Noramtiva
07	Direttiva 844	Art.8	te			l'articolo 8, "Impianti tecnici per l'edilizia, la mobilità elettrica e l'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza", della Direttiva 844 stabilisce che in caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento di sistemi tecnici per l'edilizia per ottimizzarne il consumo energetico, gli Stati membri stabiliscono requisiti di impianto che quest'ultimi si applicano per quanto tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile. Ciò significa quindi che ogni requisito sugli impianti e sui servizi resi da quest'ultimo debbano essere valutati sotto il profilo tecnico economico e funzionale. Questa impostazione è in netto contrasto con quella ad oggi prevista dall'allegato III del D.Lgs 28/11 sulla copertura da fonti energetiche rinnovabili, che considera solo l'impossibilità tecnica. Si auspica che con il recepimento della direttiva si possa mettere mano anche alla revisione dell'Allegato III del D. Lgs. senza aspettare il recepimento della nuova direttiva sulle FER.	
08	D.Lgs 192	Art.4 bis c1 lettera b) p.3 bis	te	prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione di nuovi edifici o prima dell'inizio dei lavori per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, si tiene conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;	prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione di nuovi edifici o prima dell'inizio dei lavori per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, si tiene conto della fattibilità tecnica funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;	il comma non riusulta essere conforme all'art. all'art.7 della direttiva 844 che introduce oltre a tecnicamente ed economicamente fattibile anche il concetto che sia funzionalmente fattibile che è scomparso nel recepimento. Si chiede pertanto di aggiungerlo.	

## Note alla compilazione

(1) numero progressivo commento – (2) indicare il n. Paragrafo/ n. Sottoparagrafo/ n. Punto/ n. Appendice, ad esempio 1.1 – (3) indicare il capoverso – rigo/ n. Figura /n. Tabella, ad esempio Tabella 1 – (4) indicare il tipo di commento **ge** = generale, **te** = tecnico, **ed** = editoriale – (5) Copiare il testo da emendare – (6) inserire la proposta di modifica – (7) inserire il le motivazioni della modifica – (8) Sapzio riservato al Gruppo di lavoro non compilare. Si prega di compilare il modulo in ogni sua parte, **i commenti presentati in modo difforme da tale modello o modelli incompleti, non saranno presi in considerazione dalla Commissione Normativa AiCARR.** 



Via Melchiorre Gioia, 168 - 20125 - Milano Tel. +39 (02) 67479270 - Fax. +39 (02) 67479262 C.F. 80043950155 - P.IVA. 08075890965

e-mail info@aicarr.org - internet www.aicarr.org

25 febbraio 2020

Titolo Documento:

Schema decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2018/844

Commenti raccolti da AiCARR

Socio AiCARR n. **xxxx** 

Data:

1	2	3	4	5 6 7			
	Punto./Sott. par./Alleg.	Paragrafo/ Figura/Tab./ Nota	Tipo	Testo attuale documento	Proposta di modifica	commento	Risposta Commissione Noramtiva
09	D.Lgs 192	Art.4 c.1- quinqui.es.	te	Con decreto dei Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata, sono armonizzate nonché aggiornate, anche ai sensi di quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della direttiva 20 I 0/31/UE, come modificati dall'articolo I della direttiva (UE) 2018/844, le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento. e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché le disposizioni in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e dègli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi. Il decreto di cui al presente comma tiene conto dei seguenti criteri e contenuti:	Con decreto dei Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata, sono armonizzate nonché aggiornate, anche ai sensi di quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della direttiva 20 I 0/31/UE, come modificati dall'articolo I della direttiva (UE) 2018/844, le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento. e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché le disposizioni in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e dègli organismi cui affidare i compiti di ispezione e manutenzione degli impianti stessi. Il decreto di cui al presente comma tiene conto dei seguenti criteri e contenuti:	Manca il concetto di manutenzione che viene espresso in precedenza all'interno dello stesso paragrafo.	
10	D.Lgs 192	Art. 4-ter, c.1 bis	te	"Gli incentivi di cui al comma I, qualora siano volti a migliorare l'efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici, sono commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti. Il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti, è effettuato dalla medesima autorità che concede l'incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri:  1) la prestazione energetica deil' apparecchiatura o del materiale utilizzato		Legare l'incentivo alla prestazione della singola apparecchiatura ci sembra limitante in quanto non è indicativa dell'effettiva prestazione che quell'apparecchiatura consegue una volta inserita nell'edificio.  Più corretto legare l'incentivazione alla prestazione energetica dell'edificio (inteso come fabbricato più impianto).	

## Note alla compilazione

(1) numero progressivo commento – (2) indicare il n. Paragrafo/ n. Sottoparagrafo/ n. Punto/ n. Appendice, ad esempio 1.1 – (3) indicare il capoverso – rigo/ n. Figura /n. Tabella, ad esempio Tabella 1 – (4) indicare il tipo di commento **ge** = generale, **te** = tecnico, **ed** = editoriale – (5) Copiare il testo da emendare – (6) inserire la proposta di modifica – (7) inserire il le motivazioni della modifica – (8) Sapzio riservato al Gruppo di lavoro non compilare. Si prega di compilare il modulo in ogni sua parte, **i commenti presentati in modo difforme da tale modello o modelli incompleti, non saranno presi in considerazione dalla Commissione Normativa AiCARR.** 



Accordata	RFH\/\( \Delta \).	- ASHRAE -	. IIF _	I INII 🗕	. CT

Via Melchiorre Gioia, 168 - 20125 - Milano Tel. +39 (02) 67479270 - Fax. +39 (02) 67479262 C.F. 80043950155 - P.IVA. 08075890965

e-mail info@aicarr.org - internet www.aicarr.org

25 febbraio 2020

Data:

Titolo Documento:

Schema decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2018/844

Commenti raccolti da AiCARR

Socio AiCARR n. xxxx

1	2	3	4	5	6	7	8
	Punto./Sott. par./Alleg.	Paragrafo/ Figura/Tab./ Nota	Tipo	Testo attuale documento	Proposta di modifica	commento	Risposta Commissione Noramtiva
				per la ristrutturazione;			
11	D.Lgs 192	Art. 4-ter, c.1 ter	te	Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i requisiti degli operatori che provvedono ali 'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tenendo conto della necessità di garantire l'adeguata competenza degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, considerando tra l'altro il livello di fonnazione professionale, conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, gli incentivi di cui al comma I sono concessi a condizione che i ·predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti.";	Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i requisiti degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e all'installazione e manutenzione dei sistemi tecnici per l'edilizia, tenendo conto della necessità di garantire l'adeguata competenza degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e all'installazione e manutenzione dei sistemi tecnici per l'edilizia, considerando tra l'altro il livello di fornazione professionale, conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, gli incentivi di cui al comma I sono concessi a condizione che i ·predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti.";	Non è inserita la manutenzione sia come requisito sia come formazione degli operatori.  Sarebbe opportuno evitare requisiti differenziati degli operatori tra le regioni.	
12	D.Lgs 192	Art. 7, c.2bis	te			Evitare requisiti differenziati degli operatori tra le regioni.	
13	DLGS192	Art.10 C.1		enti tecnico scientifici e agenzie		Non è chiaro cosa si intenda per enti tecnico scientifici. Sono le università, le Associazioni, in caso contrario aggiungerli nell'elenco.	

## Note alla compilazione